



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
RAG. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 23/1/2017

BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2017

Dopo avervi ragguagliato sulla sanatoria delle cartelle di pagamento (v. Bollettino informativo n. 4/2016) proseguiamo la panoramica sulle principali novità fiscali approvate alla fine dello scorso anno; le stesse sono contenute essenzialmente in due provvedimenti, il c.d. “decreto collegato” (D.L. n. 193 del 24/10/2016 convertito in Legge n. 225 del 1°/12/2016) e la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11/12/2016).

Nuove comunicazioni Iva (ex spesometro) – art. 4 D.L. 193/2016

A partire dal 2017 viene introdotto l’obbligo di inviare trimestralmente in modalità analitica tutti i dati relativi alle fatture emesse e di acquisto registrate, nonché alle bollette doganali; a regime l’invio telematico dei dati dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del 2° trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché entro il 31 agosto).

Per il solo anno 2017 è previsto che i dati relativi sia al 1° che al 2° trimestre debbano essere inviati entro il 25 luglio 2017.

Con le stesse scadenze viste sopra, inoltre, dovrà essere effettuato l’invio telematico delle liquidazioni periodiche Iva, sia per i contribuenti mensili (che ne invieranno tre insieme), sia per i contribuenti trimestrali. Per questo adempimento non sono previste scadenze diverse nel 2017, al contrario di quanto visto sopra per le comunicazioni periodiche.

Le nuove norme non producono effetto sull’obbligo di presentazione dello “spesometro” relativo alle operazioni effettuate nel 2016, le cui scadenze rimangono inalterate al 10/4/2017 per i contribuenti mensili, e al 20/4/2017 per i contribuenti trimestrali.

E’ necessario sottolineare che, al contrario di quanto promesso in più occasioni dall’ex Premier Renzi, gli adempimenti fiscali, a decorrere dal 2017, subiscono un ulteriore

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

importante aggravio costituito da ben 8 nuove comunicazioni da predisporre ed inviare telematicamente con cadenza trimestrale. Il sovraccarico di scadenze concomitanti crea ormai una mole di lavoro che ha superato il limite della sopportazione ed obbliga gli Studi Professionali ad un continuo incremento delle spese per software e per l'indispensabile incremento del personale.

A partire dal 2017, invece, viene eliminato l'obbligo di compilare lo spesometro, ormai abbondantemente superato dalle nuove comunicazioni periodiche e anche di compilare i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari sia di beni che di servizi. Inoltre viene meno anche la comunicazione (su base mensile) degli acquisti di beni da operatori di San Marino, documentati da autofattura.

Unica notizia positiva: già a partire dai dati relativi al 2016 viene meno l'obbligo di inviare la comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi "black list".

Scadenza dichiarazione annuale Iva – art. 4 D.L. 193/2016

Viene modificato anche il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, per cui mentre quella relativa al 2016 dovrà essere inviata telematicamente dall'1/2/2017 al 28/2/2017, a partire da quella relativa al 2017 l'invio dovrà avvenire tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno.

Fattura elettronica obbligatoria per il tax free shopping – art. 4 bis D.L. 193/2016

A partire dal 1°/1/2018 viene introdotto l'obbligo di emettere la fattura elettronica per i soggetti che effettuano cessioni di beni al dettaglio nei confronti di privati domiciliati o residenti fuori dalla UE, che intendano avvalersi della procedura di rimborso dell'IVA (*tax free shopping*).

Ricordiamo che tale procedura è ammessa per gli acquisti di beni di importo superiore a 154,94 euro, calcolato al lordo dell'IVA, destinati all'uso personale dell'acquirente o di un suo familiare, da trasportarsi fuori dal territorio comunitario nei bagagli personali.

Si tratta del primo caso in cui l'obbligo di fatturazione elettronica viene previsto per operazioni poste in essere nei confronti di privati.

Nuovi termini di versamento delle imposte – art. 7 quater D.L. 193/2016

Già a partire dal corrente anno, la scadenza del versamento del saldo e del primo acconto Irpef, Ires e Irap viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno; inoltre viene anche posticipata dal 16 luglio al 30 luglio la scadenza per i versamenti effettuati con la maggiorazione dello 0,4%.

Rimane invece al 16 giugno il termine di versamento dell'acconto Imu/Tasi.

Sospensione feriale per avvisi bonari e richieste degli uffici fiscali – art. 7 quater D.L. 193/2016

Il termine di trenta giorni previsto per il pagamento degli importi contenuti negli avvisi bonari (o della prima rata degli stessi), è sospeso nel periodo tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.

La medesima sospensione si applica per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate.

Consegna delle certificazioni da parte del sostituto d'imposta – art. 7 quater D.L. 193/2016

Il termine entro il quale il sostituto d'imposta deve consegnare la certificazione ai percipienti viene spostato dal 28 febbraio al 31 marzo di ogni anno (la novità si applica già dal 2017 con riferimento alle certificazioni 2016). Resta fermo al 7 marzo, invece, il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche (CU).

Modello F24 cartaceo – art. 7 quater D.L. 193/2016

Dal 3/12/2016 viene soppresso l'obbligo, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con saldo finale superiore a 1.000,00 € (purché non siano state effettuate compensazioni).

Nel caso in cui, invece, il modello F24 contenga crediti utilizzati in compensazione, resta fermo l'obbligo, per tutti i contribuenti, di presentare lo stesso in via telematica, avvalendosi o dei sistemi di *home banking* oppure dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo anche che quest'ultima modalità rimane obbligatoria in caso di compensazione di crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 € e per i modelli F24 con saldo zero.

Prelevamenti bancari non giustificati – art. 7 quater D.L. 193/2016

Per i possessori di reddito di lavoro autonomo viene eliminata la presunzione legale in base alla quale i prelevamenti bancari non giustificati erano considerati compensi non dichiarati.

Per i titolari di reddito d'impresa, invece, viene introdotto un limite di 1.000 € giornalieri, e di 5.000 € mensili al di sotto dei quali la presunzione non opera.

Spese di trasporto pagate dal committente a beneficio del professionista – art. 7 quater D.L. 193/2016

A partire dal 2017 per le spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente a beneficio del professionista viene previsto lo stesso trattamento già in vigore per le spese di vitto e alloggio: tali spese, pertanto saranno immediatamente deducibili per il committente e non avranno più alcun rilievo per il professionista, che non dovrà né inserirle in fattura né annotarle in contabilità.

Novità relative ai rimborsi Iva – art. 7 quater D.L. 193/2016

Viene innalzato da 15.000 € a 30.000 € il limite per i rimborsi Iva che possono essere richiesti senza apposizione del visto di conformità e senza fornire garanzia. Per i crediti Iva che si intendono

utilizzare in compensazione orizzontale, invece, il limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità resta fissato a 15.000 €.

Chiusura delle partite Iva inattive – art. 7 quater D.L. 193/2016

L'Agenzia delle Entrate potrà chiudere d'ufficio le partite IVA dei contribuenti che risultino non aver esercitato né attività d'impresa, né attività artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.

Criterio di scomputo delle ritenute su redditi tassati per competenza – art. 5 D.L. 193/2016

Per i redditi tassati in base al principio di competenza (ad esempio le provvigioni), le ritenute d'acconto potranno essere scomutate, a scelta del contribuente, o nel periodo d'imposta di competenza dei relativi redditi, oppure in quello in cui le ritenute sono state operate.

Voluntary disclosure bis – art. 7 D.L. 193/2016

Vengono riaperti i termini per la *voluntary disclosure*. L'adesione alla procedura dovrà essere effettuata entro il 31/7/2017 e potrà riguardare le violazioni commesse fino alla data del 30/9/2016.

Dichiarazioni integrative a favore – art. 5 D.L. 193/2016

Viene finalmente stabilito che anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, così come quella a favore del fisco, può essere presentata fino allo spirare del termine di decadenza dell'azione di accertamento. La novità riguarda le dichiarazioni dei redditi, Irap, dei sostituti d'imposta (mod. 770) e la dichiarazione annuale Iva.

Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere compensato direttamente nel modello F24 a condizione che la stessa sia stata presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Viceversa, qualora la dichiarazione integrativa sia stata presentata successivamente allo scadere del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito che da essa scaturisce può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a fronte di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la dichiarazione integrativa è stata presentata; in questo caso, inoltre, il credito dovrà anche essere indicato nella corrispondente dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'integrativa è stata presentata.

Novità relative alla cedolare secca sulle locazioni – art. 7 quater D.L. 193/2016

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione assoggettato alla cedolare secca non comporta più la revoca della stessa (purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente), ma soltanto l'obbligo di versare una sanzione amministrativa per il ritardo, pari a 100 €.

Notifica degli avvisi di accertamento – art. 7 quater D.L. 193/2016

A partire dal 1°/7/2017 l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli avvisi di accertamento tramite Pec, come già avviene per le cartelle di pagamento: vi invitiamo, quindi, ancora una volta, a controllare la casella di posta elettronica certificata in modo sistematico e continuativo.

* * *

Note di credito nei confronti di clienti falliti – art. 1, c. 567 Legge 232/2016

Viene eliminata la norma, che sarebbe entrata in vigore nel 2017, che consentiva di emettere nota di credito nei confronti dei propri clienti assoggettati a procedura concorsuale senza attendere la conclusione infruttuosa della stessa: questa norma, quindi, viene abrogata senza che sia mai entrata in funzione.

Detrazione Irpef per le spese di frequenza scolastica – art. 1, c. 617 Legge 232/2016

Il limite di 400 € su cui viene calcolata la detrazione del 19% sulle spese per la frequenza scolastica viene innalzato a 564 € per l’anno 2016, a 717 € per l’anno 2017, a 786 € per l’anno 2018 e a 800 € a decorrere dall’anno 2019.

Riapertura termini per rivalutazione terreni e partecipazioni – art.1, c. 554 Legge 232/2016

Vengono riaperti per l’ennesima volta i termini per poter usufruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, secondo le modalità divenute ormai usuali, per cui:

- l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8% sia per i terreni e le partecipazioni qualificate, sia anche per le partecipazioni non qualificate;
- il versamento deve essere effettuato in unica rata entro il 30/6/2017, o in tre rate di cui la prima con la stessa scadenza di cui sopra e le altre due, maggiorate del 3% annuo, con scadenza il 30 giugno dei due anni successivi;
- i beni devono essere posseduti alla data del 1°/1/2017 mentre la perizia deve essere asseverata e l’imposta (o la prima rata di essa) deve essere versata entro il 30/6/2017;
- possono usufruire della possibilità di rivalutazione persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- per i terreni la perizia deve essere giurata necessariamente prima dell’atto di cessione, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni.

Ricordiamo che si considerano qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale, per le società di capitali non quotate, e al 25% del capitale per le società di persone.

Ricordiamo anche che è possibile scomputare dall’imposta dovuta quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni operate sul medesimo bene dallo stesso possessore. Rimane comunque

ferma la possibilità di richiedere il rimborso, entro 48 mesi dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva relativa all'ultima rivalutazione effettuata, con la limitazione che il suo ammontare non può superare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo affrancamento. Da tener presente che può essere utile rideterminare al ribasso il valore dei terreni oggetto di una precedente rivalutazione, qualora abbiano subito una svalutazione negli ultimi anni: così facendo, infatti, è possibile superare la presunzione di legge secondo la quale il valore periziato costituisce il valore minimo su cui calcolare le imposte nel momento in cui si dovesse procedere alla vendita del terreno stesso, anche se il prezzo effettivo di cessione è più basso; tra l'altro, in questi casi non si deve versare nulla a titolo di imposta sostitutiva.

Canoni noleggio auto di agenti e rappresentanti di commercio – art.1, c. 37 Legge 232/2016

Viene innalzato a 5.164,57 € il limite annuo per la deducibilità fiscale dei canoni di noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (il limite precedente era pari a 3.165,20 €).

Interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico – art.1, cc. 2-3 Legge 232/2016

La detrazione Irpef sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio rimane al 50% anche per il 2017, e tornerà all'aliquota standard del 36% a decorrere dal 2018. Il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare rimarrà a 96.000 € per il 2017 e tornerà a 48.000 € nel 2018. Parimenti dovrebbe essere mantenuta per tutto il 2017 la possibilità di acquistare un'abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato usufruendo della detrazione del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto, sempre nel limite massimo di 96.000 € (l'utilizzo del condizionale è legato ad un'infelice formulazione della norma).

Anche la detrazione Irpef/Ires sugli interventi per il risparmio energetico viene prorogata al 2017 mantenendo l'aliquota del 65%; inoltre per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali la detrazione del 65% di cui sopra è prorogata fino al 31/12/2021, ed è aumentata al 70% o anche al 75% al verificarsi di determinate condizioni.

Per il periodo 2017-2021 viene introdotto il cosiddetto "sisma bonus potenziato" che prevede una detrazione del 50% su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 € per unità immobiliare (anche non abitativa) e per anno, se la stessa è situata nelle zone sismiche 1, 2 o 3, da ripartire in cinque anni anziché in dieci. La detrazione aumenta al 70% o anche all'80% in caso di forte riduzione del rischio sismico. Nel caso in cui gli interventi antisismici di cui sopra siano realizzati

sulle parti comuni di edifici condominiali, l'aliquota della detrazione aumenta rispettivamente al 75% e all'85%.

Infine viene prorogato per tutto il 2017 anche il cosiddetto "bonus mobili", ossia la detrazione del 50%, da dividere in 10 anni, su una spesa massima di 10.000 € relativa all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica almeno pari ad A+, effettuata nell'ambito di lavori edilizi che siano configurabili almeno come manutenzione straordinaria, purché i lavori siano iniziati a partire dall'1/1/2016.

Non è stata prorogata, invece, la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva corrisposta all'impresa costruttrice in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.

Regime di cassa per le imprese minori – art.1, cc. 17-23 Legge 232/2016

Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria, hanno come regime naturale di determinazione del reddito il principio di cassa e non più quello di competenza.

In alternativa tali soggetti possono optare per il regime delle registrazioni Iva (in base al quale si presumono incassati e pagati i documenti registrati sui libri Iva in aderenza alla relativa normativa), oppure per la contabilità ordinaria (che comporta l'assoggettamento al principio di competenza).

Imposta sul reddito d'impresa (IRI) – art.1, cc. 547-548 Legge 232/2016

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria dal 2017 è possibile optare per l'IRI, con aliquota fissa al 24%, al posto dell'Irpef. In particolare l'IRI prevede che le somme prelevate dall'imprenditore individuale o gli utili distribuiti ai soci vengano tassati ordinariamente nella dichiarazione dei redditi degli stessi e possano essere detratti dall'imponibile IRI dell'impresa o della società.

Da tener presente che l'opzione dura cinque anni.

Riapertura termini per assegnazione agevolata beni ai soci e all'imprenditore individuale – art.1, cc. 565-566 Legge 232/2016

Viene prorogato al 30/9/2017 il termine per poter effettuare le assegnazioni o cessioni agevolate di beni sociali ai soci nonché la trasformazione in società semplice. Per l'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale, invece, la proroga è al 31/5/2017.

Riapertura termini per rivalutazione dei beni di impresa – art.1, cc. 556-564 Legge 232/2016

Viene riproposta anche la rivalutazione dei beni d'impresa, che peraltro aveva già avuto scarsissimo successo in considerazione del fatto che prevede aliquote piuttosto elevate (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili).

Proroga dei super-ammortamenti e nuovi iper-ammortamenti – art.1, cc. 8-13 Legge 232/2016

Viene prorogata al 31/12/2017 la scadenza dei super-ammortamenti: ricordiamo che l'incentivo si applica a tutti i beni materiali strumentali nuovi, esclusi i fabbricati, gli aerei, le condutture di acqua ed in genere i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. Rispetto a quanto previsto per il 2016 sono stati esclusi gli automezzi a deducibilità limitata (quindi sia le auto aziendali che quelle date in uso promiscuo ai dipendenti).

L'agevolazione si applica anche agli investimenti effettuati entro il 30/6/2018, a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20%.

Come già nel 2016, l'agevolazione fiscale consiste nella maggiorazione del costo di acquisto in misura pari al 40%, in modo da poter calcolare ammortamenti fiscali (e canoni leasing) maggiorati e riguarda soltanto l'Ires o l'Irpef, ma non l'Irap; si applica sia a chi svolge attività d'impresa sia ai lavoratori autonomi

Negli stessi termini temporali visti sopra è possibile usufruire degli iper-ammortamenti, che consistono nella maggiorazione del 150% del costo di acquisto (o della quota capitale dei canoni di leasing) di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".

L'elenco dei beni agevolabili (deve comunque trattarsi di beni strumentali nuovi) è contenuto nell'allegato A alla Legge di bilancio.

Inoltre sono agevolabili, nella misura del 40%, i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" indicati nell'allegato B alla Legge di bilancio.

Per poter usufruire dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 €, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A e/o B e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Investimenti in start-up innovative – art.1, cc. 66-68 Legge 232/2016

L'agevolazione relativa agli investimenti nelle *start-up* innovative va definitivamente a regime divenendo strutturale (originariamente ne era prevista la scadenza al termine del 2016) e viene potenziata: infatti la detrazione Irpef passa dal 19% al 30% con un limite massimo di investimento

annuo che viene portato da 500.000 € a 1.000.000 €; la deduzione Ires passa dal 20% al 30%, fermo restando il limite massimo di investimento annuo di 1.800.000 €.

Modifiche alla disciplina dell'ACE – art.1, cc. 549-553 Legge 232/2016

Il coefficiente di remunerazione dell'incremento patrimoniale, che per il 2016 è fissato al 4,75%, diviene pari al 2,3 % nel 2017 e si stabilizza al 2,7 % negli anni successivi.

In secondo luogo viene stabilito che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto sino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31/12/2010.

Infine, le regole di calcolo previste per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria vengono equiparate a quelle previste per le società di capitali.

Piani Individuali di Risparmio (PIR) – art.1, cc. 100-114 Legge 232/2016

Viene prevista l'esenzione da imposizione per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati in un PIR (tramite intermediario finanziario) da persone fisiche residenti in Italia che non operano come imprenditori.

L'obiettivo è quello di stimolare l'investimento nel capitale di rischio delle imprese da parte delle famiglie.

Potranno beneficiare del nuovo regime coloro che investiranno un ammontare non superiore a 30.000 € l'anno, fino a raggiungere uno stock massimo di 150.000 €, a condizione che le somme che rientrano nel PIR siano investite:

- per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese che svolgano attività diverse da quella immobiliare;
- la predetta quota del 70% deve a sua volta essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (in pratica, il 21% dell'investimento complessivo deve affluire a tali imprese);
- non più del 10% delle somme o valori destinati al PIR può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

L'agevolazione spetta a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il piano vengano detenuti per almeno cinque anni.

Regime speciale per i neo domiciliati in Italia – art.1, cc. 152-159 Legge 232/2016

Si tratta di un regime pensato per soggetti con grandi patrimoni, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; per tali soggetti viene introdotta un'imposta sostitutiva per i redditi prodotti

all'estero pari a 100.000 € l'anno, purché tali soggetti siano fiscalmente fuori Italia da almeno nove anni ovvero non siano mai stati residenti fiscali italiani.

Restano fuori dall'agevolazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Quest'ultima ha durata pari a 15 anni ed è comunque revocabile.

Gruppo Iva – art.1, c. 24 Legge 232/2016

A partire dal 2018 viene introdotta in Italia la figura del gruppo Iva, che può essere costituito da soggetti residenti in Italia tra i quali sussista, essenzialmente, un rapporto di controllo. Il gruppo Iva nasce a seguito di opzione esercitata da tutti i soggetti che ne fanno parte e dura tre anni salvo revoca.

In seguito all'opzione di cui sopra nasce un nuovo soggetto Iva, con un'unica partita Iva, mentre diventano irrilevanti – ai fini dell'imposta – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti appartenenti al gruppo Iva.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi

Dal 2017 l'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi con partita Iva iscritti solo alla gestione separata Inps viene definitivamente fissata al 25,72%, mentre quella dei lavoratori autonomi (e anche dei collaboratori senza partita Iva) iscritti ad altra forma pensionistica resta ferma al 24%. Ricordiamo infine che per i collaboratori (senza partita Iva), non iscritti ad altra forma pensionistica l'aliquota arriva al 32,72%.

* * *

Tasso di interesse legale

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale scende dallo 0,2% allo 0,1%; tra le altre cose la misura influenzerà i conteggi per il ravvedimento operoso.